

**Causa Barnea e Calderaru c. Italia – Prima Sezione – sentenza 22 giugno 2017 (ricorso n. 37931/15)**

Affidamento di minori – Dichiarazione di adottabilità – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo della mancata adozione da parte delle autorità di misure volte a preservare il legame familiare e di favorirne lo sviluppo – Sussiste.

**Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure necessarie e adeguate che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse affinché la minore potesse condurre una vita familiare normale nella propria famiglia.**

**Fatto.** Da una denuncia anonima, nel 2009, era scaturito un accesso al domicilio di una donna impegnata nel volontariato in favore della comunità rom. All'atto dell'accesso, presso la donna era stata ritrovata una bambina, che non era sua figlia. Le autorità avevano sospettato che la minore fosse stata venduta dai genitori alla donna, in cambio della cessione di un appartamento. Per tale ragione era iniziato un procedimento presso il tribunale dei minori che aveva condotto, dapprima, alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e poi all'affidamento ad una famiglia che ne aveva fatto domanda.

Mentre queste statuzioni erano state confermate nel giudizio di primo grado, previo svolgimento di perizie che avevano rivelato l'insistenza di rapporti affettivi e di empatia tra i genitori e la bambina, viceversa in grado di appello sia le perizie, sia il giudizio avevano portato a un esito più articolato, ai sensi del quale – sebbene fosse stato confermato il provvisorio affidamento a una nuova famiglia – occorreva avviare un processo di graduale riavvicinamento della minore alla famiglia di origine, assistito dai servizi sociali.

A questo dettame della corte d'appello, che risaliva al 2012, non era mai stata data esecuzione. Sicché ha preso avvio un nuovo procedimento di contestazione dello stato di adottabilità.

In seguito, la corte d'appello aveva deciso per la perfetta idoneità della madre e del padre ad assumersi la responsabilità genitoriale, avendo constatato un effettivo legame tra costoro e la bambina. Successivamente, la domanda di adozione speciale avanzata dalla famiglia affidataria era stata respinta e nel 2016 la bambina, ormai dell'età di nove anni, era stata definitivamente restituita alla famiglia d'origine.

I ricorrenti, familiari della bambina, hanno pertanto adito la Corte EDU per sentir dichiarare l'Italia responsabile della violazione del loro diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8.

**Diritto.**

**Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).**

La Corte ritiene che la questione decisiva consista nello stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e adeguate che ci si poteva ragionevolmente attendere affinché la minore potesse condurre una vita familiare normale presso la propria famiglia tra il 2009 e il 2016.

La Corte - sebbene non le spetti sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti - riconosce che la situazione dei ricorrenti era particolarmente fragile dato che si trattava di una famiglia numerosa che viveva in un campo in condizioni precarie. Tuttavia, prima di dare la bambina in affidamento e avviare una procedura di adottabilità, le autorità avrebbero dovuto adottare misure concrete per permettere alla minore di vivere con i ricorrenti. A questo proposito, la Corte ricorda che il ruolo delle autorità di protezione sociale è quello di aiutare le persone in difficoltà, guidarle nelle loro azioni e consigliarle, tra l'altro, sui diversi tipi di sussidi sociali

disponibili, sulle possibilità di ottenere un alloggio sociale o sugli altri mezzi per superare le loro difficoltà.

Nel caso di specie, la Corte evidenzia come non erano state riscontrate situazioni tali da giustificare l'allontanamento dal nucleo familiare – quali episodi di violenza o di maltrattamento, abusi sessuali, carenze affettive, oppure uno stato di salute inquietante o uno squilibrio psichico dei genitori. Al contrario, i legami tra i ricorrenti e la minore erano particolarmente forti, circostanza evidenziata anche dalla corte d'appello che, nel 2012, aveva sottolineato che dall'affidamento della minore ad un'altra famiglia non era stata offerta ai primi due ricorrenti l'occasione per dimostrare le loro capacità genitoriali. La stessa corte d'appello aveva altresì riconosciuto che questi ultimi erano in grado di svolgere il loro ruolo genitoriale e che non esercitavano alcuna influenza negativa sullo sviluppo della minore, mentre il tribunale non aveva preso in considerazione la prima perizia favorevole ad essi favorevole, secondo la quale un processo di reintegrazione doveva essere attuato per permettere il ritorno della minore nella sua famiglia.

Di conseguenza, la Corte ritiene che i motivi per i quali il tribunale ha negato il ritorno della minore presso la sua famiglia e dichiarato l'adottabilità non costituiscono circostanze «del tutto eccezionali» tali da giustificare una rottura del legame familiare.

Quanto alla mancata esecuzione della sentenza della corte d'appello del 26 ottobre 2012, che disponeva il ritorno presso la famiglia d'origine, la Corte rileva innanzitutto che gli incontri non sono stati organizzati in maniera adeguata e che non è stato predisposto alcun piano di riavvicinamento. Inoltre, nonostante una perizia avesse accertato l'attaccamento esistente tra i ricorrenti e la minore e la mancanza di empatia del personale dei servizi sociali nei confronti dei primi due ricorrenti, il tribunale ha prorogato l'affidamento familiare e ridotto il numero di incontri con i genitori a quattro l'anno. A tale proposito i giudici di Strasburgo ritengono che il rifiuto opposto dal tribunale al ritorno della minore fosse basato esclusivamente sul comportamento e le condizioni materiali di vita dei ricorrenti, sulle potenziali difficoltà di integrazione nella sua famiglia di origine e sui legami profondi che nel frattempo la minore aveva intessuto con la famiglia affidataria.

Al riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo la quale il fatto che un minore possa essere accolto in un ambito più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che lo stesso sia sottratto alle cure dei genitori biologici. Nella fattispecie, le capacità educative ed affettive dei ricorrenti non sono state messe in discussione e sono state riconosciute più volte dalla corte d'appello. Inoltre il rispetto effettivo della vita familiare impone che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente sulla base di tutti gli elementi pertinenti, e non del semplice trascorrere del tempo.

La Corte, pur ammettendo che un cambiamento nella situazione di fatto possa giustificare in via eccezionale una decisione riguardante la presa in carico del minore, deve accettare che i cambiamenti essenziali in causa non siano il risultato di una azione o di una inazione delle autorità nazionali e che le autorità competenti abbiano fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, per «ricostruire» la famiglia al momento opportuno.

Nel caso di specie, il tempo trascorso – conseguenza dell'inerzia dei servizi sociali nell'attuazione del piano di riavvicinamento – e i motivi addotti dal tribunale per prorogare l'affidamento provvisorio della minore, hanno contribuito in maniera decisiva a impedire la riunione dei ricorrenti e della sesta ricorrente, che avrebbe dovuto avere luogo già nel 2012.

Alla luce di tali considerazioni e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte conclude che le autorità italiane non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto dei ricorrenti di vivere con la minore, tra giugno 2009 e novembre 2016, quando hanno disposto l'affidamento ai fini della sua adozione, e che le stesse autorità non hanno poi correttamente eseguito la sentenza della corte d'appello del 2012 che

prevedeva il ritorno di quest'ultima nella sua famiglia di origine, violando in tal modo il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione. La sentenza è divenuta definitiva il 22 settembre 2017.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – obblighi positivi dello Stato: Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008, R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013, Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009, Zhou c. Italia, n. 33773/11, § 58, 21 gennaio 2014, Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14, § 82, 16 luglio 2015, Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, § 106, 16 febbraio 2016.

Art. 8 CEDU – relativamente alle cause che possono giustificare l'allontanamento del minore dal nucleo familiare: Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 50, 21 ottobre 2008, Errico c. Italia, n. 29768/05, § 48, 24 febbraio 2009, Kutzner c. Germania, n. 46544/99 § 68, e Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 261.

Art. 8 CEDU – relativamente alla eccezionalità della misura dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare: Wallová e Walla c. Repubblica ceca, n. 23848/04, § 71, 26 ottobre 2006. Si vedano anche Monory c. Romania e Ungheria, n. 71099/01, § 83, 5 aprile 2005, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 59, 24 aprile 2003, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 90, 26 maggio 2009.

Art. 8 CEDU – relativamente all'obbligo delle autorità nazionali di favorire il mantenimento dei legami familiari: Schmidt c. Francia, n. 35109/02, § 84, 26 luglio 2007.